

COMUNE DI VILLA SANTINA

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.02.2002

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Identità del Comune

1. Il Comune di Villa Santina è l'Ente Territoriale, costituito con tale denominazione, dopo l'annessione all'Italia. All'attuale frazione spettano le prime testimonianze d'insediamento permanente, risultano precedenti all'età romana (ad Invillino, a partire almeno dal IV secolo, è legata la diffusione del cristianesimo in Carnia, e la sua antica pieve ebbe probabilmente vasta giurisdizione). Centro di fondovalle, alla confluenza del Degano con il Tagliamento, ha ricoperto un ruolo strategico nella rete difensiva elaborata dalle diverse popolazioni stanziate; il castello che ne scaturì, definito inespugnabile da Paolo diacono, venne distrutto nel 1353. Già da allora i due villaggi si riunivano nella "magnifica comunità d'Invillino e Villa", fondata sulla proprietà dei beni più preziosi in ambito alpino, i boschi e i pascoli. Mutati scenari sociali ed economici hanno determinato uno sviluppo accelerato delle comunità, a partire almeno dal principio del Novecento, con il sopraggiungere dell'industrializzazione. Il territorio si estende per 13 chilometri quadrati e lambisce i Comuni di Lauco, Raveo, Enemonzo, Verzegnis e Tolmezzo.
2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispirandosi al principio di autonomia ed ai valori di democrazia, solidarietà e civile convivenza ed informa la propria azione a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità.
3. Il Comune ricerca e favorisce rapporti di collaborazione anche con gli altri Enti Locali e con le realtà istituzionali che si ispirano ai medesimi valori.

Art.2

Personalità Giuridica

1. Il Comune, dotato di personalità giuridica, è retto dalle norme del presente Statuto e dalle disposizioni regolamentari attuative, secondo i principi della Costituzione italiana, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione.
2. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede, Stemma e Gonfalone

1. La Sede Comunale è ubicata nel Capoluogo. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
2. Il Comune ha lo Stemma e il Gonfalone concessi con R.D. del 27.03.1927.

CAPO II – FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 4 Pari Dignità'

1. Il Comune garantisce a chi risiede od opera sul territorio comunale pari dignità, senza distinzione alcuna.

Art. 5 Promozione e Progresso

1. La promozione, il progresso e lo sviluppo della comunità sono perseguiti salvaguardando e valorizzando il patrimonio storico, culturale, linguistico ed ambientale locale.

Art. 6 Vocazione Internazionale

1. Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta Europea delle libertà locali, approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio dei comuni d'Europa e della Carta Europea delle Autonomie Locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985.
2. Il Comune partecipa alla formazione di una cultura europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.
3. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico – istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri Enti Territoriali e Istituzionali, nei modi stabiliti dal regolamento.
4. Il Comune, inoltre, promuove e favorisce iniziative di conoscenza, cooperazione, scambio e gemellaggio, anche con Istituzioni ed Enti Locali di paesi extracomunitari, nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 7 Pace e Diritti Umani

1. Il Comune, in conformità al dettato costituzionale che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, favorisce attività culturali ed informative utili alla diffusione di una cultura di pace, dei diritti umani e della non violenza.

Art. 8 Tutela della Salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute dei singoli cittadini e della comunità per rendere effettiva la tutela della vita, operando per un efficace ed efficiente servizio di prevenzione ed assistenza socio - sanitaria.
2. Il Comune, in armonia con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, promuove ogni attività utile tendente al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo dei servizi sociali, sia a favore dell'insieme della collettività che del singolo.

Art. 9 Tutela della Famiglia

1. Il Comune concorre a sostenere e difendere il ruolo centrale della famiglia nella società predisponendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolarne la tutela giuridica e sociale.

Art. 10

Tutela dell'Infanzia, degli Anziani, dei Disabili e degli Emarginati

1. Il Comune assume la tutela dei diritti dell'Infanzia, degli Anziani, dei Disabili e degli Emarginati come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa.

Art. 11

Pari opportunità'

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze e con le iniziative di volta in volta necessarie, perseguirà gli obiettivi:
 - a) di promuovere la presenza e la partecipazione delle donne nelle sedi e nei processi decisionali;
 - b) di tutelare le differenze di genere in tutte le politiche generali e di settore;
 - c) di promuovere conseguenti politiche dell'occupazione, dei tempi di vita e dell'organizzazione del lavoro;
 - d) di riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

Art. 12

Tutela degli Animali

1. Il Comune promuove idonee iniziative per diffondere tra i cittadini il rispetto degli animali, condanna e persegue le azioni riprovevoli contro di essi attuando le iniziative ritenute più utili alla diffusione di un costume sociale e civile in armonia con tali principi di salvaguardia e di difesa.

Art. 13

Tutela dell'Ambiente e del Patrimonio Culturale

1. Il Comune provvede alla tutela, alla valorizzazione, al ripristino ed alla manutenzione dell'integrità fisica del suo territorio, del paesaggio storico, del patrimonio florofaunistico, della qualità dell'ambiente nella sua complessità e ricerca e promuove, a tal fine, ogni idonea collaborazione con altri Enti.
2. Il Comune assicura altresì la valorizzazione, la tutela e la fruizione del subpatrimonio culturale, favorendo la crescita delle istituzioni scolastiche pubbliche e private operanti sul proprio territorio, nonché, di altri organismi di cultura a base istituzionale o associativa.

Art. 14

Tutela e Valorizzazione della Lingua e della Cultura Friulana

1. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale della propria identità storica e base dell'autonomia speciale e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione nel rispetto delle norme statali e regionali.

Art. 15

Promozione dello Sport, del Turismo e del Tempo Libero

1. Il Comune contribuisce alla diffusione delle attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani ed a coloro che incontrano difficoltà per motivi fisici o psichici.
2. Il Comune può promuovere e favorire attività turistiche, operando anche con altre Istituzioni od Enti Pubblici e Privati.

3. L'utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti e degli spazi nonché, il sostegno economico alle attività sopra indicate, sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 16

Promozione e Valorizzazione del Volontariato e dell'Associazionismo

1. Il Comune riconosce il contributo del volontariato e dell'associazionismo alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli, o per affrontare, anche nel campo della protezione civile, particolari emergenze, coordinando la gestione ed i programmi dei propri servizi sociali con l'attività del volontariato e delle associazioni aventi tali finalità.

CAPO III – LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 17

Libere Forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli Organismi a Base Associativa che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.
2. E' assicurato alle Associazioni ed alle Organizzazioni di Volontariato, aventi riferimento locale, l'utilizzazione, a domanda, delle strutture dell'Ente, per finalità di interesse pubblico.
3. Il Comune può stipulare con Associazioni e Organizzazioni di Volontariato, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi erogati.

Art. 18

Partecipazione Giovanile

1. Il Comune di Villa Santina favorisce la partecipazione della componente giovanile alla vita della comunità.

Art. 19

Accesso agli Atti Amministrativi

1. L'attività amministrativa del Comune é ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza.
2. L'informazione sugli atti del Comune e l'accesso agli atti amministrativi é assicurato a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 20

Procedimento Amministrativo

1. Il Regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento:
 - a) il termine entro il quale esso deve concludersi;
 - b) i criteri per l'individuazione del Responsabile dell'Istruttoria, del Responsabile del Procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
 - c) le forme di pubblicità del procedimento;
 - d) i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previste dalla legge;
 - e) le modalità di intervento nel procedimento di soggetti interessati;
 - f) i termini per l'acquisizione di pareri previsti dai regolamenti comunali.

Art. 21

Azioni Popolari

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 22 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 23 Effetti del Referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI

Art. 24 Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 25 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è composto dal Sindaco e da 12 membri ed insieme concorrono a formare la base numerica sulla quale computare il quorum funzionale e strutturale per la validità della seduta e delle deliberazioni.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Art. 26 Competenze ed Attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita i poteri e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la

destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

3. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti comunali a maggioranza assoluta dei soggetti che per legge lo compongono.
4. Le proposte di deliberazioni sottoposte all'approvazione del Consiglio, a meno che non costituiscano atti di mero indirizzo politico, devono essere corredate dai pareri di regolarità tecnica e contabile, se comportano impegno o riduzione di spesa.

Art. 27

Regolamento Interno

1. Il Consiglio Comunale approva il regolamento del proprio funzionamento, a maggioranza assoluta dei soggetti che per legge lo compongono.

Art. 28

Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che ne fissa la data, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
2. Il Consiglio Comunale viene convocato almeno 4 volte all'anno. Viene convocato, inoltre, ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze proprie del Consiglio.

Art. 29

Gruppi e Commissioni Consiliari

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei Gruppi Consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.
2. Il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'art.28, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità.
3. Qualora il Consiglio Comunale ravvisasse la necessità di costituire Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse sarà attribuita ai Rappresentanti dei Gruppi di Minoranza.

Art. 30

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione scritta al Segretario Comunale unitamente al nome del Capigruppo.
3. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4. Il regolamento disciplina le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale.
5. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che provvede entro i termini di legge

alla convocazione del Consiglio per procedere alla surroga del dimissionario.

7. Il Consigliere che risulti assente senza giustificazione decade e il Consiglio procede alla relativa surrogazione nella prima seduta successiva utile. L'assenza viene desunta dai verbali di tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. Il Consigliere interessato potrà partecipare alla seduta consiliare per far valere le cause giustificative della assenza.

CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31

La Giunta Comunale

1. La Giunta è l'Organo di Governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, della efficienza e dell'efficacia.

Art. 32

Nomina e Composizione della Giunta Comunale

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco ed entrano in funzione al momento della accettazione della nomina.
2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) Assessori. Compete al Sindaco, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative, determinare con proprio provvedimento il numero dei componenti la Giunta Comunale, nonché nominare il Vicesindaco, scegliendolo tra gli Assessori.
3. Il Sindaco comunica i nominativi dei componenti la Giunta Comunale al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.
4. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non eletti Consiglieri Comunali, purché in possesso dei requisiti di compatibilità, di eleggibilità e di candidabilità alla carica di Consigliere Comunale. Il mancato possesso dei requisiti alla carica di Assessore, può essere eccepito nel corso della seduta in cui il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le nomine effettuate.
5. In caso un Assessore cessi dalla carica per qualsiasi causa, il Sindaco procede alla sua sostituzione, in tempi idonei a non pregiudicare la continuità e funzionalità della Giunta.
6. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, degli Assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.
7. Gli Assessori esterni, che possono essere nominati in misura non superiore ad un quarto del numero massimo di Assessori previsti nel presente Statuto, partecipano alle sedute consiliari, ma non è loro riconosciuto diritto di voto.

Art. 33

Funzionamento

1. La Giunta, convocata dal Sindaco, si riunisce in seduta non pubblica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare,

senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- a) Responsabili di Servizi
- b) Revisore del Conto
- c) Consiglieri Comunali
- d) Esperti e Consiglieri Esterni

3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici o del Segretario Comunale qualora sia anche Direttore Generale. La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario Comunale.
4. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente designato dal Presidente .
5. I verbali delle sedute della Giunta Comunale sono firmati dal Presidente, dal Segretario.

Art. 34 **Attribuzioni**

1. La Giunta adotta tutti gli atti esecutivi, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale e nelle materie assegnate dalla Legge.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, che esplicitamente la Legge o il presente Statuto, attribuisce al Sindaco, al Segretario o ai Responsabili dei Servizi.
3. In particolare spetta alla Giunta in via esemplificativa ma non esaustiva:
 - a) approvare progetti e perizie di variante non sostanziali di opere pubbliche, sempre che esista la relativa iscrizione dell'intervento in bilancio;
 - b) deliberare l'assegnazione di indennità e compensi a dipendenti o a terzi con l'osservanza e i limiti stabiliti dalle Leggi;
 - c) determinare per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi;
 - d) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
 - e) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazione e rinunzie, previo riconoscimento, da parte del Consiglio, del debito fuori bilancio, qualora ne ricorrano gli estremi;
 - f) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati qualora non specificatamente disciplinati e nel rispetto dei principi stabiliti nel regolamento stesso.

CAPO IV – IL SINDACO

Art. 35 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Rappresenta, direttamente o tramite

proprio delegato, il Comune nell'Assemblea dei Consorzi Comunali e Provinciali, nelle Associazioni di cui il Comune è parte per la gestione associata di uno o più servizi e nelle società partecipate.

2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta, davanti al Consiglio Comunale giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la Fascia Tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune.

4. Entro trenta giorni dall'elezione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n°267/2000.

Art. 36 **Attribuzione del Sindaco**

1. Al Sindaco compete la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Il Sindaco quale Organo di Amministrazione:
 - a) convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza;
 - b) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio direttamente o tramite proprio delegato, nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore o convenuto previa autorizzazione della Giunta o, in particolari circostanze, dopo aver acquisito l'indirizzo del Consiglio;
 - c) ha la rappresentanza generale del Comune nei Consorzi Comunali e Provinciali per la gestione associata di uno o più servizi, nelle Società Partecipate, nelle Associazioni o nelle Convenzioni di cui il Comune è parte. Può nominare un proprio delegato per assolvere a tali incombenze;
 - d) promuove davanti all'Autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
 - e) ha la rappresentanza generale dell'Ente nei giudizi tributari e può costituirsi in giudizio innanzi le Commissioni tributarie direttamente o tramite proprio delegato;
 - f) convoca i comizi per i Referendum Comunali;
 - g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge o dai Regolamenti;
 - h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
 - i) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc., che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;
 - l) ha la facoltà di delegare agli Assessori l'adozione di atti e provvedimenti, in aggiunta a quelli che la legge o lo Statuto non abbia già a loro attribuito, nonché la facoltà di conferire a Consiglieri incarichi, a rilevanza interna, a trattare specifiche materie. Nel provvedimento di delega deve essere stabilita la rilevanza interna o esterna dell'incarico attribuito;

- m) adotta ordinanze ordinarie;
 - n) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, in assenza di specifica attribuzione ai Responsabili dei Servizi;
 - o) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario, al Direttore Generale o ai Responsabili dei Servizi;

 - p) coordina nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi Responsabili gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici di altre amministrazioni operanti sul territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - q) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
 - r) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi sentito il Segretario Comunale o il Direttore Generale;
 - s) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e professionali, di collaborazione esterna in casi eccezionali allorquando non può farsi ricorso alla dotazione organica.
3. Il Sindaco, inoltre:
- a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria nei casi previsti dalla Legge;
 - b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000;
 - c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
 - d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 54 del D.Lgs. n°267/2000;
 - e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, qualora tali provvedimenti, presentando elementi di discrezionalità, non rientrino nelle competenze **del Responsabile di servizio**.
4. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 37

Mozione di Sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia con le modalità previste dalla legge.
2. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, è presentata al Protocollo ed è comunicata a cura del Segretario Comunale al Sindaco, agli Assessori e ai Capigruppo Consiliari entro le 24 ore successive.
3. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia non possono essere inseriti altri oggetti.

Art. 38

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco possono essere comunicate verbalmente al Consiglio Comunale o essere presentate per iscritto. In questo ultimo caso la data delle stesse, ad ogni effetto di legge, è quella dell'acquisizione del relativo atto al Protocollo del Comune.
2. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 39

Cessazione dalla Carica del Sindaco

1. La cessazione del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, sospensione o decesso, comporta la decadenza della Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio Comunale che rimangono in carica fino alle nuove elezioni.
2. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 40

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Deve essere Consigliere Comunale

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I- ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 41

Organizzazione Sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici Territoriali ed in speciale modo con i Comuni limitrofi, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi i propri servizi, in un ottica di razionalizzazione, funzionalità ed economia degli stessi, nell'interesse delle diverse comunità.

Art. 42

Principio di Cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri soggetti, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

CAPO II – FORME ASSOCIATIVE

Art. 43

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite Convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti Strumentali.

Art. 44 Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia

di scala qualora non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla Convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende Speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 45 Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 41 e dei principi della legge di riforma delle Autonomie Locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, Unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 46 Accordi di Programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude Accordi di Programma.
2. L'Accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'Accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'Accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

CAPO III ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 47**Costituzione e Partecipazione**

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune a Fondazioni, Istituzioni, Aziende e Società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga, per le Aziende Speciali e le Istituzioni, conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Per la nomina e la designazione dei Rappresentanti del Comune nelle Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati, si applicano le norme di legge.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli Amministratori o dell'intero Organo Esecutivo, di un'Azienda Speciale e di Istituzioni dipendenti dal Comune, quando eletti dal Consiglio Comunale, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi Amministratori od Organi.

Art. 48**Vigilanza e Controlli**

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta al Sindaco la vigilanza sulla gestione degli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.
3. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale. A tal fine, i Rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono relazionare al Sindaco, la situazione economico-finanziaria dell'Ente, Società e Azienda e degli obiettivi raggiunti.
4. L'esercizio della potestà impositiva autonoma, nell'ambito della legislazione tributaria vigente, concorre alla definizione di risorse certe per l'azione amministrativa comunale.

TITOLO IV**ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA****CAPO I – ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE****Art. 49****Dotazione Organica e Organizzazione degli Uffici e dei Servizi**

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
2. Spetta alla Giunta Comunale, a mezzo apposito regolamento da adottare nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, nonché definire la dotazione organica e i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il

Comune.

3. Per conseguire i fini della efficienza e dell'efficacia amministrativa, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dovrà essere informato ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e programmi;
 - b) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione fra gli Uffici.

Art. 50 **Il Segretario Comunale**

1. Il Comune ha un Segretario Comunale Titolare, il cui <status> giuridico ed economico viene disciplinato dalla legge e dal contratto collettivo di comparto.
2. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.
4. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
5. Il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di direttore generale, ai sensi di quanto previsto dalla legge, fissando il relativo compenso nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 51 **Responsabili dei Servizi**

1. Viene definito Responsabile di Servizio il Dipendente, nominato dal Sindaco, che sia a capo di un'Unità Operativa Autonoma, sia essa semplice che complessa.
2. Ai Responsabili dei Servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 52 **Collaborazione Esterna**

1. Il Sindaco, per particolari esigenze, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni su obiettivi determinanti e con convenzioni a termine.
2. La convenzione per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione deve stabilirne:
 - a) la durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma amministrativo;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto;

- d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

CAPO II – SERVIZI PUBBLICI

Art. 53

Servizi Pubblici

1. Il Comune gestisce servizi pubblici nell'ambito delle sue competenze.
2. Il Comune realizza le proprie finalità e gestisce i propri servizi pubblici adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, e della valutazione economica dei benefici gestionali.

Art. 54

Gestione in Economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 55

Gestione Associata dei Servizi e delle Funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, e gli altri Enti presenti sul territorio, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

CAPO III – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 56

Finanza e Contabilità

1. Nell'ambito dei principi del nuovo ordinamento finanziario e contabili fissati dalle Leggi dello Stato e dal Regolamento Comunale di Contabilità, il Comune individua quale strumento essenziale, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, la programmazione pluriennale, fondata sulla certezza delle risorse finanziarie proprie e trasferite.
2. L'esercizio della potestà impositiva autonoma, nell'ambito della legislazione tributaria vigente, concorre alla definizione di risorse certe per l'azione amministrativa comunale.

Art. 57

Bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio Annuale di Previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, veridicità, integrità e pareggio economico e finanziario.

Art. 58

Rendiconto

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto,

comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio.

Art. 59 **Controllo di Gestione**

1. Il controllo di gestione è volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'Amministrazione.
2. Il controllo di gestione deve permettere di accertare periodicamente:
 - a) la congruità di risultati conseguiti rispetto a quelli attesi;
 - b) gli scostamenti dai risultati attesi, individuandone le cause, nonché gli eventuali interventi correttivi da porre in atto;
 - c) le risorse impiegate e gli interventi effettuati.

Art. 60 **Revisore del Conto**

1. Il Consiglio Comunale nomina il Revisore del Conto.
2. Il Revisore del Conto deve possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie Locali e non deve incorrere nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dal Decreto Legislativo n° 267/2000.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento di Contabilità, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO V **FUNZIONE NORMATIVA - NORME TRASITORIE E FINALI**

Art. 61 **Statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di legge.
3. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva a meno che la richiesta non sia formulata da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 62 **Regolamenti**

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) per le materie ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto;

- c) per le materie di cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
 - d) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statuarie e dalla normativa comunitaria.
 3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
 4. I regolamenti, le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
 5. Affinché un atto generale possa avere valore regolamentare deve recare la relativa intestazione.
 6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
 7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
 8. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entrano in vigore contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente, se non diversamente stabilito nel regolamento stesso o da singole disposizioni di legge disciplinanti la materia regolamentata.

Art. 63

Norme Transitorie e Finali

1. Fino all'adozione dei regolamenti di esecuzione del presente Statuto restano in vigore nelle parti non contrastanti con il presente Statuto, gli attuali Regolamenti Comunali.

Art. 64

Disposizioni Finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.